

Corte di cassazione svuota il divieto di produrre documenti in fase successiva alla verifica

Al contribuente difesa rafforzata

Ok a presentare in giudizio le prove non mostrate subito

DI DARIO FERRARA

Contribuenti: prove no limits. Stop all'accertamento perché la parte privata ben può produrre nel giudizio contro il fisco fatture che pure non ha mostrato alla Guardia di finanza durante la verifica in azienda. Spetta al giudice tributario, infatti, valutare se i documenti depositati sono regolari e risulta credibile la dichiarazione dell'interessato che afferma di non aver potuto adempiere la richiesta dell'amministrazione finanziaria per una causa a lui non imputabile. La norma che vieta di prendere in considerazione a favore del contribuente documenti che non sono stati forniti durante gli accessi del fisco deve essere interpretata in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e obbligarlo dunque a pagamenti non dovuti. Così la Corte di cassazione civile, sez. tributaria, nell'ordinanza n. 18824 del 10/07/2024

Rimanenze iniziali. Boccia il ricorso delle Entrate: diventa definitiva la pronuncia d'appello che riduce il reddito d'impresa da oltre 279 mila euro a soli 7.900; il tutto nell'ambito dell'accertamento per utili in nero accertati in capo alla srl a ristretta base partecipativa, che si presumono distribuiti pro quota ai soci. E sono proprio i costi documentati in sede contenziosa dai due titolari delle quote sociali con la produzione delle fat-

ture della società che opera nel commercio di autovetture a far pendere la bilancia dalla parte dei contribuenti. Il giudice d'appello, infatti, ritiene che le fatture di vendita trovino corrispondenza in acquisti di veicoli compiuti negli anni precedenti che quindi costituiscono rimanenze iniziali nell'esercizio successivo. Il tutto sulla base di documentazione che risulta agli atti fin dal giudizio di primo grado.

Omessa contestazione. Non giova all'amministrazione finanziaria, nella specie, dedurre l'inutilizzabilità in giudizio delle fatture. L'Agenzia delle entrate non ha invero contestato la produzione in primo grado dei documenti che pure non sono stati mostrati ai finanziari durante l'accesso in azienda. Il contribuente perde la facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili che non sono stati acquisiti dal fisco durante l'accesso nella sede soltanto se l'interessato tiene una condotta diretta a sottrarsi alla prova e quindi tale da far dubitare in modo fondato della genuinità di documenti che spuntano soltanto nel giudizio. Nell'accertamento Iva, in particolare, il divieto per il giudice di prendere in considerazione a favore della parte privata documenti non acquisiti in precedenza deve essere interpretato in senso conforme agli articoli 24 e 53 della Costituzione.

— © Riproduzione riservata — ■

